

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 23 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visto la legge federale del 16 dicembre 2005² sulla protezione degli animali (LPAn);
visto l'articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica,

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «UFV» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «USAV».

² In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 2 capoverso 3 lettera p, «cavallo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equino».

Art. 2 cpv. 3 lett. t e u

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- t. *sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali*: sistema d'informazione secondo l'ordinanza del 1° settembre 2010⁴ concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali;
- u. *USAV*: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

1 RS 455.1
2 RS 455
3 RS 814.91
4 RS 455.61

*Titolo prima dell'art. 3***Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali****Sezione 1: Disposizioni generali***Art. 3, rubrica e cpv. 1*

Principi

¹ Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

Art. 14 Deroghe a disposizioni

Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Art. 16 cpv. 2 lett. h e m

² In particolare è vietato:

- h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista definita dall'USAV in una pertinente ordinanza;
- m. utilizzare sistemi di recinzione che emettono scariche elettriche tramite un ricevitore applicato sul corpo dell'animale.

Art. 17 lett. f-n

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- f. la marchiatura a freddo e a caldo;
- g. la somministrazione di sostanze o prodotti che modificano il temperamento naturale o il comportamento dell'animale;
- h. interventi meccanici, fisici o elettrici sulla mammella e lunghi intervalli tra una mungitura e l'altra che modificano la forma naturale della mammella o che causano uno stato di riempimento innaturale;
- i. l'introduzione di corpi estranei per presentazioni;
- j. l'applicazione di una fasciatura stretta ai garretti e l'aspirazione della linfa nella regione dei garretti per presentazioni;
- k. la somministrazione di sostanze o prodotti nel ruminale mediante sonda per presentazioni;
- l. l'utilizzo dell'anello nasale per legare i tori;

- m. interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;
- n. la decornazione di bufali e yak.

Art. 21 lett. g e h

Sui cavalli è inoltre vietato:

- g. sbarrarli;
- h. usare metodi che provocano un'iperflessione del collo o del dorso (*rollkur*).

Art. 22 cpv. 1 lett. c e d

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- c. sopprimere gli organi vocali;
- d. utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame di cani da caccia secondo l'articolo 75 capoverso 1 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;

Art. 24 lett. e

È inoltre vietato:

- e. tagliare il becco ai ratiti e applicare dispositivi che impediscono la chiusura del becco, nonché raccogliere piume da ratiti vivi.

Art. 25 cpv. 1

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

Art. 26 cpv. 2

² Il capoverso 1 non si applica all'allevamento di pesci da ripopolamento e di pesci commestibili.

Art. 31 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:

Art. 35, rubrica, nonché cpv. 3 e 5

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell'area d'uscita

³ Per i bovini non possono essere installate nuove poste munite di gioghi elettrici.

⁵ Le aree d'uscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.

Art. 39 cpv. 3

³ I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.

Art. 41 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 57 cpv. 5

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 62

Abrogato

Art. 63 Divieto dell'uso di filo spinato

¹ L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

² L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

Art. 64 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 70 cpv. 2

² Se sono tenuti in box o canili per oltre tre mesi, i cani devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un parco limitrofo. Sono eccettuati i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.

Art. 71 cpv. 2 e 3

² Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.

³ I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m² attorno alla catena mobile. L'impiego del collare a strozzo è vietato.

Art. 72 cpv. 4 e 4bis

⁴ In caso di detenzione in box o canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10. L'USAV stabilisce, in deroga all'allegato 1 tabella 10, superfici minime particolari per i box nelle pensioni o nei rifugi per i cani il cui soggiorno dura al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno.

^{4bis} Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati, in particolare se l'animale è malato o anziano, si può rinunciare a tale possibilità.

Art. 73 cpv. 2

² I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:

- a. punire i cani con spari;
- b. utilizzare:
 1. collari a strozzo senza arresto,
 2. collari con aculei interni,
 3. altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l'interno;
- c. trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri.

Art. 74 Addestramento per i servizi di difesa

¹ L'addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:

- a. i cani di servizio;
- b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa;
- c. i cani impiegati da imprese di sicurezza private autorizzate secondo il diritto cantonale o previsti per un tale impiego.

² La persona responsabile dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:

- a. i cani sono identificati e registrati correttamente;
- b. sono ammessi all'addestramento per i servizi di difesa soltanto i cani con un adeguato addestramento di base; e
- c. i conduttori cinofili godono di un'ottima reputazione.

³ Nell'addestramento dei cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.

⁴ L'addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall'USAV. L'addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento per l'addestramento e l'esame deve essere approvato dall'USAV.

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia

¹ L'impiego di animali selvatici vivi è ammesso per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia:

- a. in una tana artificiale per l'impiego nella caccia in tana;
- b. in un recinto per la caccia al cinghiale;
- c. nella funzione di riporto.

² Il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico è vietato, tranne se è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo dell'addestramento o dell'esame. L'animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento in un riparo.

³ Gli impianti per l'addestramento e l'esame dei cani da caccia con l'impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall'autorità cantonale.

⁴ Una tana artificiale è autorizzata se:

- a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperciabili in qualsiasi punto;
- b. i movimenti della volpe e del cane possono essere sorvegliati grazie ad appositi dispositivi; e
- c. il sistema delle serrande è concepito in modo che possa essere escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

⁵ Un recinto per la caccia al cinghiale è autorizzato se:

- a. è sufficientemente grande e concepito in modo da permettere ai cinghiali di ritirarsi in un riparo naturale e, se necessario, di essere tenuti isolati;
- b. i cinghiali sono impiegati soltanto in gruppo; e
- c. i cani da caccia sono addestrati ed esaminati singolarmente.

⁶ Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l'impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L'autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.

Art. 76 cpv. 3, 4 lett. d e 6

³ Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell'esame.

⁴ Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all'autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:

- d. la segnalazione e l'identificazione del cane;

⁶ L'impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere gridi ed esprimere dolore è vietato. Sono eccettuati gli apparecchi fissati al collare che, quando il cane abbaia, spruzzano esclusivamente acqua o aria compressa.

Art. 79 cpv. 2

Abrogato

Art. 80 cpv. 3 e 4

³ I gatti possono essere tenuti da soli in parchi soltanto in via temporanea. I gatti tenuti da soli devono potersi muovere al di fuori del parco possibilmente ogni giorno, ma almeno cinque giorni a settimana.

⁴ *Abrogato*

Art. 86 lett. c

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 89 lett. a, e, f e h

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni;
- e. *Concerne soltanto il testo francese*
- f. tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermochelyidae*), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Dipsoschelys spp.*, *Chelonoidis nigra ssp.*), testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*), tartarughe alligatore (*Chelydridae*), tartarughe collo di serpente (*Chelidae*), tartarughe Pelomedusidae (*Pelomedusidae*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon*); iguane che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus*), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*); tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*; elodermi (*Heloderma*); tutti i camaleonti; idrosauri (*Hidrosaurus*), draghi volanti (*Draco*); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*; serpenti marini (*Hydrophiinae*);
- h. serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall'USAV in un'ordinanza.

Art. 90 cpv. 3

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:

- a. i vivai utilizzati nella ristorazione;
- b. gli acquari privati utilizzati per scopi ornamentali, anche se gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo;
- c. le detenzioni di quaglie della specie *Coturnix japonica*, se sono tenuti al massimo 50 animali adulti.

Art. 92 Autorizzazione con perizia

¹ Per le specie animali seguenti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:

- a. tutti i cetacei (*Cetacea*), sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;
- b. tutti i primati, eccettuati gli uistiti;
- c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi, eccettuati i procioni, cercoletti, bassarischi e i nasua; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri; tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali, eccettuata la specie *Sus scrofa*; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovini, eccettuati i camosci (*Rupicapra rupicapra*), lo stambecco delle Alpi (*Capra ibex*), il muflone, l'ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici;
- d. tutti i marsupiali, eccettuati i canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
- e. ornitorinco, echidna istrice; armadilli; formichieri; bradipi, ateruri, istrici;
- f. becco a scarpa, kiwi; tutti i pinguini; strolaghe, podicipedidi; procellari-formi; fetonti, sule, fregate; serpentario, otarde grandi; sterne, eccettuati la sterna inca e i nidiaci delle specie indigene; alcidi; apodidi, eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
- g. tutti gli squali e le razze;
- h. tartarughe marine (*Chelonoidea*, *Dermochelyidae*); testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Dipsochelys spp.*, *Chelonoidis nigra ssp.*), testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon*); iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus*), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*), iguane cornute (*Cyclura*); camaleonti, eccettuato il *Chamaeleo calypttratus*; diavoli spinosi (*Moloch horridus*), draghi volanti (*Draco*); *Morelia boeleni*, serpenti marini (*Hydrophiidae*);
- i. rana golia; salamandre giganti.

² Il richiedente e l'autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l'autorizzazione di parchi di cui all'articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.

Art. 93 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.

² Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:

- b. la diminuzione dell'effettivo (data; nome e indirizzo dell'acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).

Art. 95 cpv. 1 lett. d

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- d. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 85;

Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

¹ Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.

² Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

³ Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁵ concernente la legge federale sulla pesca o secondo l'articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se, per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione, non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali

Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali

Art. 101 Obbligo di autorizzazione

Necessità di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
- b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali;

⁵ RS 923.01

- c. cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno:
 - 1. venti cani o tre filiate di cuccioli di cani,
 - 2. venti gatti o cinque filiate di cuccioli di gatti,
 - 3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d'India,
 - 4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,
 - 5. 1000 pesci ornamentali,
 - 6. 100 rettili,
 - 7. i discendenti di oltre venticinque coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta, di oltre dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di oltre cinque coppie di ara o di cacatua;
- d. alleva o detiene a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro;
- e. effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli senza aver conseguito una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a.

Art. 101a Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- b. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 102.

Art. 101b Domanda e autorizzazione

¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209 capoverso 4 e capoverso 5.

² La durata massima dell'autorizzazione è di dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. il numero degli animali e il volume dell'attività;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trasporto degli animali;
- c. il trattamento degli animali;
- d. le responsabilità del personale;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione dell'attività.

Art. 102 Requisiti in materia di personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali, nelle altre forme di accudimento professionale degli animali e negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

- a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
- b. nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 19 animali;
- c. negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro in cui è presente un unico gruppo di animali con esigenze di detenzione simili;
- d. per la cessione di animali secondo l'articolo 101 lettera c.

³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.

⁴ La persona responsabile dell'accudimento negli allevamenti o nelle detenzioni di animali selvatici professionali deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 85.

⁵ Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.

Art. 103 lett. b ed e

Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- e. nelle aziende che commerciano esclusivamente pesci commestibili, pesci da esca, pesci da ripopolamento o decapodi: aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 104 cpv. 2 e 3

² Per il commercio di bestiame, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione (art. 34 OFE⁶).

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 105 cpv. 1 lett. d

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- d. nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 111 Obbligo d'informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Art. 114 cpv. 2 lett. e

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 115 cpv. 1 lett. b e 2

¹ Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:

- b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio senza linee o ceppi con mutazioni patologiche e senza altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari: i guardiani di animali e le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

² L'autorità cantonale ordina una formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.

Art. 117 cpv. 3

³ I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali non elencate nell'allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 122 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 128 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 129 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 130, rubrica, frase introduttiva e lett. d

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 132 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 135 cpv. 9

⁹ Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L'USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.

Art. 137 cpv. 4 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 138 cpv. 2

² La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all'articolo 9 della legge del 21 marzo 2003⁷ sull'ingegneria genetica.

Art. 139 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

^{1bis} Per ogni esperimento sugli animali la domanda deve contenere:

- a. il titolo e l'oggetto dell'esperimento;
- b. il settore in cui è svolto;
- c. lo scopo dell'esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;

- d. il numero previsto di animali impiegati per ogni specie; e
- e. il grado di aggravio previsto.

Art. 141 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 142 cpv. 1 lett. b

¹ Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:

- b. non si perseguono obiettivi inammissibili e si rispetta la dignità dell'animale;

Art. 143 cpv. 3

³ I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.

Art. 145 cpv. 1, 2 lett. a e 4

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² Per ogni esperimento il caponità deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:

- a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti, i dati sull'attività sperimentale durante l'anno in corso, i dati definitivi sul numero di animali per specie e sul grado di aggravio, la conferma della correttezza dei dati di cui all'articolo 139 capoverso 1^{bis} lettere a–c: entro due mesi dalla conclusione dell'esperimento o della serie di esperimenti, al più tardi però due mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione;

⁴ I Cantoni trasmettono all'USAV, mediante il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:

- a. di volta in volta:
 1. le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all'articolo 122 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l'articolo 142 e i documenti relativi alla domanda,
 2. le decisioni di cui all'articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti sugli animali secondo l'articolo 141 e tutti i documenti relativi alla notifica e alla domanda, nonché la proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali secondo l'articolo 127 capoverso 2 o l'articolo 139 capoverso 4,
 3. le notifiche di cui al capoverso 2 lettera a,
 4. altre decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio;

- b. entro la fine di aprile di ogni anno: le notifiche di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.

Art. 145a Informazione del pubblico

A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati di cui all'articolo 139 capoverso 1^{bis} lettere a–c e i dati definitivi sul numero di animali impiegati per ogni specie e sul grado di aggravio.

Art. 149 cpv. 3

³ I membri devono dimostrare di aver seguito, sull'arco di quattro anni, quattro giorni di aggiornamento su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Art. 150 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 152 cpv. 1 lett. e

¹ L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali al destinatario, annotare per scritto la durata del trasporto.

Art. 152a Calcolo della durata del trasporto

Il calcolo della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:

- la sosta dura oltre due ore;
- durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, hanno accesso all'acqua o, eventualmente, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 159 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucchiolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è uguale o superiore a 25 cm. Se la distanza è inferiore a 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire rivolti in avanti.

^{1bis} Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi.

^{1ter} Le rampe devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se

questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

Art. 160 cpv. 1 e 7

¹ I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.

⁷ Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l'una sull'altra. Se l'ammasso degli animali non può essere evitato durante il trasporto, occorre far uscire immediatamente gli animali dai contenitori usati per il trasporto una volta giunti al luogo di destinazione e trasferirli in un ambiente adatto.

Art. 162 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 164

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 165 cpv. 2 e 3

² I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

³ Per l'utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, l'USAV può prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nell'allegato 1, in particolare per impieghi di servizio, manifestazioni sportive, spettacoli ed esposizioni.

Art. 177a Responsabilità nell'azienda di macellazione

¹ Il gestore dell'impianto di macellazione è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:

- a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;
- b. lo stordimento degli animali;
- c. il dissanguamento degli animali;
- d. l'istruzione del personale del macello.

² Su richiesta, il gestore dell'impianto di macellazione mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.

³ Nelle aziende di macellazione in cui ogni anno sono macellati oltre 1000 unità di bestiame grosso (mammiferi) o oltre 150 000 capi di volatili o di conigli deve essere designata una persona incaricata della protezione degli animali.

⁴ La persona incaricata della protezione degli animali è autorizzata a emanare istruzioni. Controlla il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:

- a. presentare al gestore dell'impianto di macellazione un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;
- b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti intesi a garantire un trattamento rispettoso degli animali;
- c. annotare i provvedimenti adottati nell'impianto di macellazione per migliorare la protezione degli animali.

Art. 178 cpv. 2 lett. c e 3

² L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

³ L'uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

Art. 190 cpv. 1 lett. b e d, nonché cpv. 4

¹ Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

- b. i responsabili d'esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
- d. gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali che hanno seguito un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'USAV.

⁴ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 191, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Formazione ordinata dall'autorità cantonale

¹ Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione.

³ I costi relativi alla formazione supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Art. 192 cpv. 1 lett. b e c

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 193 cpv. 2

² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

Art. 196 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 197, rubrica

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 199 cpv. 1

¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197, i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 e il perfezionamento specialistico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all'articolo 103 lettera b. Pubblica la lista delle formazioni e dei perfezionamenti riconosciuti. Decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

Art. 200 cpv. 1, 4 e 5

¹ La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197, di un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 o di un perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

⁴ Il riconoscimento può essere revocato dall'USAV se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

⁵ L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197, i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 o perfezionamenti specialistici per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

Art. 202 cpv. 1

¹ La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello, nonché il perfezionamento specialistico riconosciuto dall'USAV per gli impiegati di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali devono concludersi con un esame.

Art. 206 cpv. 1

¹ L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.

*Titolo prima dell'art. 206a***Capitolo 9a: Infrazioni***Art. 206a*

Secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l'articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. importa delfini o altri cetacei (*Cetacea*; art. 7 cpv. 3 LPAn);
- b. viola le prescrizioni sull'addestramento di cani per i servizi di difesa (art. 74);
- c. viola le prescrizioni sull'addestramento di cani da caccia, di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame (art. 75);
- d. impiega senza autorizzazione, a scopi terapeutici, apparecchi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane oppure non rispetta i relativi obblighi di documentazione (art. 76 cpv. 3 e 4);
- e. viola l'obbligo di notifica di incidenti con cani (art. 78);
- f. mette in commercio senza autorizzazione sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito (art. 81);
- g. esercita le attività di cui all'articolo 101 lettere b, c o e senza disporre dell'autorizzazione o senza soddisfare i requisiti in materia di personale di cui all'articolo 102;
- h. non adempie, in qualità di gestore di un impianto di macellazione, gli obblighi di cui all'articolo 177a;
- i. non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203 e 204).

Art. 209 cpv. 4, frase introduttiva, nonché cpv. 5

⁴ Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali nonché per il commercio e la pubblicità con animali contiene i dati seguenti:

⁵ Il modello di formulario per domande di autorizzazione per servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. scopo del servizio offerto, luogo in cui il servizio è fornito, genere di locali e parchi, come pure genere e dotazione dei veicoli per il trasporto;

- c. specie animali, come pure genere e numero dei servizi offerti;
- d. formazione della persona che fornisce il servizio.

Art. 212a Divieti di tenere animali

¹ L'emanazione di un divieto di tenere animali secondo l'articolo 23 LPAn compete all'autorità del Cantone in cui la persona interessata ha il domicilio oppure in cui sono tenuti o allevati gli animali.

² Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali secondo l'articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l'articolo 54a LFE⁸.

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione

¹ Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

² I controlli nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari sono retti dall'articolo 213.

Art. 222 cpv. 4

⁴ Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate, per tale cane, dall'attestato di competenza di cui all'articolo 68 capoverso 2.

Art. 225a Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 2013

¹ Per le persone notificate secondo la versione vigente dell'articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 dal 1° gennaio 2017.

² Entro il 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:

- a. del personale che accudisce animali in forme di accudimento professionale di animali diverse dalle pensioni o dai rifugi: secondo l'articolo 102 capoversi 1 e 2 lettera b;
- b. per la cessione di animali secondo l'articolo 101 lettera c: secondo l'articolo 102 capoverso 2 lettera d;
- c. per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale: secondo l'articolo 102 capoverso 5.

³ Le detenzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti per la detenzione di struzzi africani secondo la tabella 2 dell'allegato 2 dal 1° gennaio 2024.

⁸ RS 916.40

⁴ I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all'allegato 4.

II

¹ Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 24 novembre 1993⁹ concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4

⁴ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a è permesso nei laghi e nei bacini d'accumulazione. L'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) emana disposizioni sull'impiego di lenze con ardiglione.

Art. 9 cpv. 2

² Un'autorizzazione dell'Ufficio federale è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.

Art. 11 cpv. 2

² L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sulla protezione degli animali.

⁹ RS 923.01

¹⁰ RS 455

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 139 capoverso 1^{bis} e l'articolo 145 capoverso 2 lettera a e capoverso 4 lettera a numero 3 entrano in vigore il 1° maggio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Bovini

Tabella 1

Cifra 32

Categoria animale	Vitelli			Animali giovani				Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹ con un'altezza al garrese di		
	fino a 2 settimane	fino a 3 settimane	da 4 settimane a 4 mesi	fino a 200 kg	da 200 a 300 kg	da 300 a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
32 <i>Box di riposo</i>										
321 Larghezza box, per animale	cm	–	–	70	80	90	100	110 ³	120 ³ , 13 ³	125 ³
322 Lunghezza box contro parete	cm	–	–	160	190	210	240	230 ³	240 ³	260 ³
323 Lunghezza box contrapposti	cm	–	–	150	180	200	220	200 ³	220 ³	235 ³

Osservazioni sulla tabella 1 – Bovini, cifre 3 e 13

³ Le misure per le lattifere valgono per gli animali con un'altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di conseguenza; per gli animali di taglia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 125 cm ± 5 cm e 145 cm ± 5 cm valgono per le stalle di nuova realizzazione e per le stalle che, in virtù dell'allegato 5 cifra 48, hanno diritto a un termine transitorio di cinque anni per l'adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo.

¹³ Nelle stalle realizzate prima del 1° settembre 2008 è ammessa una tolleranza di 1 cm per gli archetti pieghevoli non fissati posteriormente.

Suini (eccettuati i minipig)

Tabella 3

Osservazioni sulla tabella 3 – Suini (eccettuati i minipig), cifra 7

- 7 Un lato del box deve misurare almeno 2 m. Per i verri riproduttori aventi un peso di 110–160 kg e tenuti da soli, sono sufficienti 4 m², almeno la metà dei quali deve essere allestita come superficie di riposo.

Lama e alpaca

Tabella 6

Cifra 1

Categoria animale	Animali adulti ¹	
<i>1 Superficie del parco</i>		
11 Gruppi fino a 6 capi	m ²	250
12 Gruppi di oltre 6 capi, inoltre:		
– dal 7° al 12° capo, per ogni capo	m ²	30
– dal 13° capo, per ogni capo	m ²	10

Cavalli

Tabella 7

Cifra 1

Categoria animale	Cavallo						
	Altezza al garrese	<120 cm	120–134 cm	134–148 cm	148–162 cm	162–175 cm	>175 cm
<i>1 Superficie per cavallo</i>							
11 Box singoli ^{1, 2} o di gruppo ^{1, 3, 4}	m ²	5,5	7	8	9	10,5	12
12 Valori di tolleranza ⁵	m ²	–	–	7	8	9	10,5

Categoria animale		Cavallo						
		<120 cm	120–134 cm	134–148 cm	148–162 cm	162–175 cm	>175 cm	
13	Superficie di riposo nella stalla di gruppo con diversi spazi ^{1, 3, 4, 6}	m ²	4	4,5	5,5	6	7,5	8

Conigli domestici

Tabella 8

Categoria animale		Conigli adulti ^{1, 2}				
		fino a 2,3 kg	2,3–3,5 kg	3,5–5,5 kg	>5,5 kg	
<i>1 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate:</i>						
11	Superficie di base ³	cm ²	3400	4800	7200	9300
12	Altezza ⁴	cm	40	50	60	60
<i>2 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate:</i>						
21	Superficie globale ³ (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm ²	2800	4000	6000	7800
22	di cui superficie minima di base	cm ²	2000	2800	4200	5400
23	Altezza ⁴	cm	40	50	60	60
3	<i>Superficie complementare per il compartimento del nido</i>	cm ²	800	1000	1000	1200

Categoria animale	Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale		
		Animali giovani di adulti fino a 2,3 kg (conigli nani)	Animali giovani di adulti di oltre 2,3 kg
<i>4 Dimensioni minime per parchi senza superfici sopraelevate:</i>			
41	Superficie di base	cm ² 3400	4800
42	Altezza ⁴	cm 40	50
<i>5 Dimensioni minime per parchi con superfici sopraelevate:</i>			
51	Superficie globale (superficie di base e superficie sopraelevata)	cm ² 2800	4000
52	di cui superficie minima di base	cm ² 2000	2800
53	Altezza ⁴	cm 40	50
<i>6 Superficie per animale giovane con un peso fino a 1,5 kg^{5, 6}</i>			
61	in gruppi fino a 40 animali	cm ² 1000	1000
62	in gruppi di oltre 40 animali	cm ² 800	800
<i>7 Superficie per animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg^{5, 6}</i>			
71	in gruppi fino a 40 animali	cm ² –	1500
72	in gruppi di oltre 40 animali	cm ² –	1200

Osservazioni sulla tabella 8 – Conigli domestici, cifra 6

⁶ Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici minime riportate nelle cifre 6 e 7.

Volatili domestici

Tabella 9

Tab. 9-3, cifra 1

Tab. 9-3	Piccioni domestici		Animali nel periodo d'allevamento	Requisiti supplementari
1	<i>Superficie minima</i> ^{1, 2}			
11	Parco interno ^{3, 4}	m ²	0,5 ⁵ per ogni coppia	2 nidi (p. es. ciotola di terracotta) o un nido grande a sufficienza
12	Parco esterno ^{6, 7} se non possono volare liberamente	fino a 8 coppie m ² da 8 coppie m ²	3,0 ⁶ 75 % del parco interno ⁶	Il parco esterno deve avere una lunghezza minima di 3,0 m, una larghezza minima di 1 m e un'altezza minima di 1,8 m

Cani domestici

Tabella 10

Cifra 3

		Cani adulti			
		fino a 20 kg	20-45 kg	oltre 45 kg	
3	<i>Se durante il giorno i cani sono tenuti all'aperto, in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti:</i>				
31	Superficie di base per un cane	m ²	2,2	4,3	5

Gatti domestici*Tabella 11**Cifra 1*

		Gatti adulti		Requisiti supplementari
<i>1</i>	<i>Unità di detenzione^{1, 2}</i>			
11	Altezza	m	2,0	Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali, un contenitore per escrementi per ogni gatto
12	Superficie di base ³ fino a 4 gatti	m ²	7,0	
13	Superficie di base per ogni gatto in più	m ²	1,7	

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)*Osservazioni preliminari*

- A. Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisorii che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
- B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco con le misure minime. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
- C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».
- D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto dal presente allegato per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
- E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
- F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a questo requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un'adeguata temperatura, la luce diretta del sole o illuminando il parco con una luce artificiale che presenti uno spettro luminoso simile a quello della luce naturale. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l'abitudine di scavare e il letargo in caverne.
- G. Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio conformemente all'articolo 122 si può rinunciare al parco esterno.

- H. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall’occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.
- I. I parchi devono essere provvisti – indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle – di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre tenere in debita considerazione l’utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.
- J. I parchi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
- K. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all’alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (p. es. superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. A titolo di valori indicativi, si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.
- L. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l’animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).
- M. Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all’ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga – assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.
- N. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari.
- O. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l’ambiente in cui vivono gli animali (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).
- P. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.

Parchi per mammiferi*Tabella 1*

Parchi per mammiferi			Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
			Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
Specie animali			(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²	
1	Echidna istrice	c)	2	–	–	6	–	–	2	1) 6) 11)
2	Falangero, opossum, tricosuro	c)e)	2	–	–	6	12	–	2	2) 3) 4)
3	Didelfidi, specie piccole	c)e)	2	–	–	0,5	0,35	–	0,05	2) 3) 4)
4	Topo marsupiale dalla coda crestatata	c)e)	2	–	–	1	1,8	–	0,5	2) 3) 4)
5	Petauridi di grossa e media taglia	c)e)	6	–	–	6	12	–	1	2) 3) 4)
6	Petauridi di piccola taglia	c)e)	6	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 4)
7	Diavolo di Tasmania	c)e)	2	20	–	6	–	–	–	1) 3) 4)
8	Vombato	c)e)	2	20	–	20	–	–	–	1) 3) 4)
9	Canguri arboricoli	c)e)	2	16	40	16	40	4	4	2) 5)
10	Canguri di piccola taglia	c)	5	40	–	10	–	4	2	6) 22)
11	Ratti canguro	c)	2	–	–	8	–	–	2	3) 6)
12	Canguro delle rocce	c)e)	5	150	–	15	–	15	3	2) 7) 8)
13	Uallabie, tilogale	c)	5	250	–	15	–	15	3	7) 8)
14	Canguri di grossa taglia	c)e)	5	300	–	20	–	30	4	7)
15	Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo)	c)	20	–	–	20	50	–	1	9) 10)
16	Pteropodi di grossa taglia	c)	20	–	–	30	90	–	1	9) 10)
17	Pipistrelli	c)	20	–	–	10	20	–	0,2	9) 10) 50)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
18	Tupaïdi	c)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 34) 36)
19	Uistiti	c)d)	2	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
20	Microcebi	c)e)	5	–	–	1,5	3	–	0,3	2) 3) 6) 14) 36)
21	Lori, potto, machi ursino	c)e)	5	–	–	1,5	3	–	0,3	2) 3) 6) 14)
22	Galogoni di piccola taglia, tarsio, apalemuri, chirogali	c)e) c)e)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
23	Callimiconidae, tamarindo di Goeldi	c)d)e)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
24	Scimmia notturna	c)d)e)	5	–	–	6	12	–	1	2) 3) 6) 14) 34)
25	Galagone gigante, scimmia saltatrice	c)e)	5	–	–	6	12	–	1	2) 3) 6) 14) 34)
26	Saimiri Cercopiteco nano	c)d)e) c)e)	5	6	15	6	15	1,5	1,5	2) 6) 14)
27	Lemuri comuni, saki, uakari, scimmie urlatrici, scimmie cappuccine	c)e)	5	10	30	10	30	2	2	2) 6) 14)
28	Scimmie ragno, macachi Scimmie lanose, cercopitechi, entelli di piccola taglia, lemuri variegati	c)d)e) c)e)	5	15	45	15	45	3	3	2) 6) 11) 12) 14) Varis: 3)
29	Pata, cercocebi, paviani, Entelli di grossa taglia (p. es. guereze), sifaca	c)e) c)e)	5	25	75	25	75	4	4	2) 6) 11) 14)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
			(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²				Volume m ³
30	Gibboni	c)e)	3	25	75	25	75	8	8	2) 6) 11) 12) 14) 34)
31	Scimpanzé, orangotanghi	c)e)	3	35	140	35	140	8	8	2) 6) 11) 14)
32	Gorilla	c)e)	3	50	200	50	200	10	10	2) 6) 11) 14)
33	Dasipodidi di piccola e media taglia	c)e)	–	–	–	6	–	–	1,5	1) 3) 51
34	Tamandua	c)e)	2	–	–	12	24	–	4	2) 3) 4) 15) 51)
35	Formichiere gigante	c)e)	2	100	–	12	–	10	6	11) 16) 18)
36	Bradipi	c)e)	2	–	–	10	20	–	2	2) 36)
37	Ricci, tranne <i>Erinaceus europaeus</i>	c)	1	–	–	2	–	–	1	39) 41)
38	Tenrec, specie di piccola taglia con una lunghezza del corpo inferiore a 10 cm	c)	1	–	–	0,5	–	–	0,25	2) 39) 41)
39	Tenrec, specie di grande taglia con una lunghezza del corpo superiore a 10 cm	c)	1	–	–	2	–	–	1,0	2) 39) 41)
40	Porcellino d'India, <i>Cavia porcellus</i>	d)f)g)	2	–	–	0,5	–	–	0,2	39) 41) 45) 47) 54)
41	Criceto, <i>Mesocricetus sp.</i>	d)	1	–	–	0,18	–	–	0,05	2) 40) 41) 42) 44) 45) 48)
42	Topo, <i>Mus musculus</i>	d)	2	–	–	0,18	–	–	0,05	2) 39) 41) 42) 44) 45) 47)
43	Gerbillo della Mongolia	d)	5	–	–	0,5	–	–	0,05	40) 41) 42) 44) 45) 46) 47)
44	Ratto, <i>Rattus norvegicus</i>	d)	5	–	–	0,5	0,35	–	0,05	39) 41) 42) 44) 45) 47)
45	Degu	d)	5	–	–	0,5	0,35	–	0,2	40) 41) 45) 46) 47)
46	Cincillà	d)	2	–	–	0,5	0,75	–	0,2	39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
47	Tamia		1	–	–	0,5	0,75	–	0,2	2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)
48	Scoiattoli terrestri, xerus, citello	c)	5	20	–	–	–	0,6	–	45) 50) strato da scavare: 80 cm
49	Scoiattoli, <i>Callosciurus quinquestriatus</i>	c)	2	8	20	8	20	2	2	2) 3) 4) 17) 19)
50	Scoiattoli giganti, petauristi di grossa taglia	c)	2	–	–	16	40	–	3	2) 3) 15) 17) 19)
51	Ateruro, trichidi	c)e)	2	–	–	5	10	–	2	2) 3) 6) 19)
52	Istrici	c)	2	40	–	20	–	4	3	1) 3) 6) 17) 19)
53	Castoro	c)	5	40	–	–	–	4	–	3) 18) 19) 34)
54	Aguti, paca, roditore, dasiprotidi	c)	5	20	–	20	–	2	2	1) 3) 6) 19) 36)
55	Viscaccia, lepre saltatrice		5	–	–	20	–	–	2	1) 3) 6) 11) 19)
56	Marmotte	c)	6	150	–	–	–	10	–	1) 49) 50)
57	Cane della prateria	c)	10	40	–	–	–	2	–	1) 49) 50)
58	Capibara	c)	5	150	–	20	–	10	2,5	6) 18) 19)
59	Ondata	c)	2	4	–	–	–	1	–	1) 3) 18) 19)
60	Nutria selvatica	c)	2	10	–	–	–	1	–	3) 18) 19)
61	Coendu, ursone (<i>Eretizontidi</i>)	c)	2	10	30	–	–	4	–	2) 8) 19)
62	Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, ottodontidi	c)	2	–	–	5	10	–	1,5	1) 2) 3) 6) 19)
63	Marà	c)	2	40	–	–	–	4	–	1) 3) 6) 19)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
64	Lepri	c)	2	150	–	–	–	4	–	3) 6)
65	Conigli selvatici, lepri fischianti	c)	5	30	–	–	–	3	–	1) 6) 49)
66	Fennec	c)	2	20	–	4	–	2	2	1) 3) 11) 36)
67	Volpi di media taglia (p. es. volpe di Rüppell, volpe polare, volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino	c)	2	40	–	8	–	4	1	1) 3) 6) 8) 11)
68	Speoto	c)e)	4	40	–	12	–	4	1	1) 3) 6) 11) 18) 34)
69	Volpe rossa, volpe grigia, duscicyon griseus	c)	2	100	–	–	–	10	–	1) 3) 6) 11)
70	Sciacalli, coyote, cuon alpino	c)	4	150	–	–	–	15	–	3) 6) 34) 11)
71	Crisocione	c)e)	2	200	–	2 per capo	–	20	2	1) 3) 6) 8) 11) 34)
72	Lupo, licaone	c)	4	400	–	4 per capo	–	20	–	1) 3) 6) 8) 11)
73	Orso malese	c)e)	2	100	–	–	–	20	4	1) 2) 11) 14) 18) 21)
74	Altri orsi grandi, panda gigante	c)e)	2	150	–	–	–	20	–	1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)
75	Orso polare	c)e)	1	120	–	8	–	–	–	2) 4) 14) 18)
76	Panda minore, procioni	c)e)	2	20	–	8	16	4	2	2) 3) procioni: 18)
77	Potosino, bassarisco	c)	2	–	–	16	40	–	2	2) 3) 6)
78	Coati	c)	2	30	90	20	60	3	3	2) 3)

Parchi per mammiferi			Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
			Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
Specie animali			(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²	
79	Donnola	c)	2	8	–	–	–	–	–	3) 4)
80	Ermellino	c)	2	12	–	–	–	–	–	3) 4)
81	Puzzola, visone selvatico, furetto	c)	2	15	–	–	–	1	–	3) 4) 18)
82	Furetto come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell'appartamento	c)	2	–	–	4	2,4	–	0,5	3) 14) 16) 55)
83	Martora arboricola	c)	2	16	40	0	0	–	–	2) 4) 17) 21)
84	Taira	c)e)	2	16	40	16	40	4	4	2) 3) 17)
85	Ghiottone	c)e)	2	120	–	–	–	–	–	1) 2) 4) 21)
86	Moffetta	c)e)	2	12	–	12	–	2	2	1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18)
87	Tasso	c)	2	100	–	30	–	4	4	1) 3) 4) 17)
88	Lontra nana	c)	2	20	–	6	–	3	2	6) 15) 18)
89	Lontra comune, aonyx	c)	2	40	–	–	–	–	–	4) 6) 15) 18)
90	Lontra gigante	c)	2	80	–	24	–	10	4	6), 15) 18)
91	Lontra marina	c)	2	10	–	–	–	3	–	6) 18)
92	Mangusta nana	c)	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15)
93	Suricato, mangusta striata, mangusta gialla	c)	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15) 20)
94	Altre manguste	c)	2	20	–	20	–	5	3	1) 3) 15) 17) 20) icneunome da palude: 18)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
95	Gatto dai piedi neri, gatto bengalese, gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli	c)	2	16	40	16	40	4	3	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53)
96	Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, gatto della giungla, jaguarondi	c)	2	40	120	20	50	5	4	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53)
97	Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince	c)	2	30	75	20	50	10	10	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
98	Giaguaro, leopardo, puma, leopardo delle nevi	c)e)	2	50	150	25	75	15	12	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18)
99	Leone, tigre	c)e)	2	80	240	30	90	20	15	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18)
100	Ghepardo	c)e)	2	200	–	–	–	20	–	2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)
101	Protele	c)e)	2	100	–	12 per capo	–	10	6	1) 11) 21)
102	Iene	c)e)	2	200	–	–	–	20	–	1) 6) 11) 21) 53)
103	Oritteropo	c)e)	2	40	–	–	–	–	5	1) 3)
104	Iracidi	c)	5	16	40	16	40	3	3	2) 8) 36)
105	Elefanti (femmine)	c)e)	3	500	–	15 per capo	–	100	–	24) 25) 52)
106	Elefanti (maschi)	c)e)	1	150	–	2×30 per capo	–	100	–	24) 25) 52) alternanza di parchi

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
107	Giumente di zebra di Grévy e di emioni	c)e)	5	500	–	8 per capo	–	–	–	8) 25) 26) 52)
108	Stalloni di zebra di Grévy e di emioni	c)e)	1	150	–	8	–	–	–	8) 25) 26) 52)
109	Zebra della steppa, asino selvatico	c)e)	5	500	–	8 per capo	–	80	–	8) 25) 26) 27) 52)
110	Zebra di montagna, cavallo selvatico	c)e)	5	1000	–	8 per capo	–	100	–	8) 25) 26) 27) 52)
111	Tapiri	c)e)	2	200	–	15 per capo	–	50	–	24) 25) 28)
112	Rinoceronti	c)e)	2	500	–	25 per capo	–	150	–	4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38)
113	Cinghiale nano	c)e)	2	30	–	4	–	10	–	25) 27) 29)
114	Altri cinghiali	c)e)	2	100	–	4	–	20	–	8) 17) 25) 27) 29)
115	Pecari	c)e)	4	80	–	3	–	10	–	25) 29)
116	Ippopotamo pigmeo	c)e)	2	100	–	10 per capo	–	–	–	4) 24) 29)
117	Ippopotamo	c)e)	2	250	–	40 per capo	–	50	10	24)
118	Guanaco, vigogna	c)	6	300	–	2 per capo	–	50	–	8)
119	Cammelli, dromedari	c)	3	300	–	8 per capo	–	50	–	8) 27)
120	Kanchil	c)	2	20	–	6	–	–	2	6)
121	Tragulidi	c)e)	2	40	–	8	–	12	2	6) 18)
122	Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, muntjak)	c)	4	150	–	3 per capo	–	10	–	6) 8) 30) 52)
123	Capriolo	c)	2	500	–	–	–	150	–	6) 8) 30) 52)

Parchi per mammiferi		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno	
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²	
124 Cervi di media taglia (p. es. sika, daino)	c)	8	500	–	4 per capo	–	60	–	8) 27) 29) a eccezione del daino 30) 31) 52)
125 Cervi di grossa taglia (barasinga, sambar, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David)	c)	6	800	–	6 per capo	–	80	–	8) 18) a eccezione della renna 27) 29) a eccezione della renna 30) 31) 52)
126 Alce	c)	3	800	–	–	–	80	–	8) 18) 28) 31) 32) 52)
127 Okapi	c)e)	2	300	–	15 per capo	–	100	–	4) 26) 52)
128 Giraffe	c)e)	4	500	–	25 per capo	–	100	–	33) 52) maschio: 26)
129 Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, antilopi nane	c)e)	2	50	–	3 per capo	–	20	–	4) 6) 52)
130 Raficero campestre, raficero dalle orecchie nere, oreotrago	c)e)	2	50	–	3 per capo	–	20	–	6) 52) oreotrago: 2)
131 Oribi, beira	c)e)	4	100	–	3 per capo	–	15	–	6) 52)
132 Cefalofi giganti	c)e)	2	100	–	4 per capo	–	–	–	4) 6) 52)
133 Gazzelle incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala	c)e)	10	500	–	4 per capo	–	40	–	6) 8) 27) 52)
134 Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, saiga e altre antilopi di media taglia	c)e)	6	500	–	5 per capo	–	50	–	6) 8) 27) 52)

Parchi per mammiferi			Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari
			Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno	Interno	
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²		
135	Antilopi di grossa taglia, buoi muschiati, bisonte europeo, bisonte americano, altri bovini selvatici	c)e)	5	500	–	8 per capo	–	80	–	8) 11) 25) 27) 31) 32) 52)
136	Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, takin	c)e)	4	400	–	4 per capo	–	50	–	2) 6) 8) 28)
137	Mufloni e altri ovini selvatici	c)	10	500	–	2 per capo	–	50	–	2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27)
138	Caprini selvatici, bharal, pecora crinita	c)	10	500	–	2 per capo	–	50	–	2) 8) 27) 52)

Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi)

- Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l'altezza deve corrispondere ad almeno l'80 % del quoziente (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- Se nella tabella 3 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 1.
- Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 49.
- Se gli animali sono tenuti in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio, la detenzione deve soddisfare almeno i requisiti di cui all'allegato 3.
- Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre definire le dimensioni minime tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite.
- Le superfici sopraelevate calpestabili dagli animali concorrono nel calcolo della superficie minima richiesta al massimo in misura di un terzo.
- Per i porcellini d'India ancora piccoli (< 700 g) la superficie supplementare per ogni animale è di 0,1 m² a partire dal terzo animale.

Requisiti particolari

- 1) Possibilità di scavare nel suolo.
- 2) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell'animale.
- 3) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie incompatibili a momenti alterni, occorre prevedere un box per ogni animale.
- 4) Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a seconda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numero più elevato di animali occorrono altri parchi.
- 5) Per le specie di taglia piuttosto grande che vivono preferibilmente al suolo (*dendrolagus dorianus*, *d. inustus*, *d. lumholtzi*) occorre anche un parco esterno.
- 6) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi.
- 7) Spazio interno/stalla strutturata con pareti divisorie.
- 8) Per le specie che sopportano bene l'inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino spazio tutti gli animali; per le specie che non sopportano bene l'inverno occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni.
- 9) Possibilità di aggrapparsi al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti.
- 10) Diversi posti di foraggiamento che gli animali possono raggiungere anche arrampicandosi.
- 11) Possibilità di separazione e di isolamento. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo.
- 12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario il parco interno; è sufficiente una capanna isolata. Lo stesso vale per le altre specie tenute all'aperto durante l'estate.
- 13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per singoli animali.
- 14) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. I primati devono essere indotti all'esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente.
- 15) A seconda della specie, luoghi sopraelevati ove potersi sdraiare (p. es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste, ecc.).
- 16) Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno.
- 17) Parchi interni o esterni. Se per le specie che non sopportano bene l'inverno sono previsti parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.
- 18) Possibilità di bagnarsi. Se sono necessari bacini con misure minime definite, si veda la tabella 3.
- 19) Disponibilità regolare di rami freschi per la cura dei denti e per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali.
- 20) Parco esterno con radiatori termici.

- 21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: piccoli predatori 0,5–1 m², ghiottone, lince, serval, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m²; felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m²; orso malese, iene, protele 4 m²; orsi di grande taglia, panda gigante 6 m².
- 22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale: 50 m² per i canguri di piccola taglia, 1000 m² per gli orsi.
- 23) Locale interno solo per le specie (e sottospecie) che non sopportano bene l'inverno, altrimenti box per dormire per ogni animale adulto secondo il requisito 21.
- 24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'anno per gli elefanti e i rinoceronti asiatici. Per il tapiro, l'ippopotamo e l'ippopotamo pigmeo occorrono un bacino interno e uno esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tabella 3.
- 25) Possibilità di strofinarsi, come tronchi d'albero o rocce e bagni di sabbia o fango per la cura della pelle.
- 26) Box individuali. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo tra gli animali nei box individuali. Se gli animali non sopportano bene l'inverno i box devono essere riscaldati.
- 27) Secondo la specie, prevedere la possibilità di separare i maschi o vie di fuga per le femmine e gli animali giovani.
- 28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia).
- 29) Fango, ad eccezione dei daini e delle renne. Per i suini: possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.
- 30) Alberi contro cui i cervidi possono strofinare le corna, rami.
- 31) Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi.
- 32) Tronchi d'albero per soddisfare le esigenze comportamentali dei buoi muschiati.
- 33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m².
- 34) Coppia monogama con prole subadulta accettata.
- 35) Riparo o stalla; in caso di detenzione in box individuali la superficie deve essere triplicata.
- 36) Se è disponibile un parco esterno occorre garantire l'accesso permanente al parco interno.
- 37) Vacche in detenzione comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per ragioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zampe o per trattamenti veterinari.
- 38) Struttura del suolo morbida ed elastica, con zona paludosa che permetta un accesso permanente all'acqua.
- 39) Lettieria adeguata.
- 40) Lettieria adeguata in cui sia possibile scavare: per criceti, 15 cm di profondità; per gerbilli della Mongolia, 25 cm di profondità; per degu, 30 cm di profondità.
- 41) Una o più possibilità per tutti gli animali di rifugiarsi contemporaneamente. Maggiori possibilità di rifugiarsi per i cincillà.
- 42) Materiale adatto alla preparazione del nido.
- 43) Assi per sedersi poste a diverse altezze.

-
- 44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi; alimenti contenenti vitamina C per porcellini d'India.
 - 45) Oggetti da rosicchiare come legno tenero o rami appena tagliati.
 - 46) Bagni di sabbia.
 - 47) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
 - 48) Un animale può essere tenuto da solo in un parco. Fanno eccezione quelli appartenenti alle specie sociali.
 - 49) Parco esterno in cui gli animali possano scavare delle tane.
 - 50) Per le specie che vanno in letargo devono essere adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda il clima.
 - 51) Per delimitare e suddividere i parchi non è possibile utilizzare griglie.
 - 52) Il suolo del parco deve presentare strutture tali da rendere possibile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed eventualmente del pelo. Per i felini, la limatura degli artigli deve essere assicurata anche con attrezzature adeguate.
 - 53) Gli alimenti devono essere offerti in modo tale che l'animale debba compiere un certo sforzo per ottenerli.
 - 54) Foraggio grezzo come fieno o paglia e alimenti contenenti vitamina C.
 - 55) Possono essere offerti anche ripiani se la superficie di base minima viene rispettata. L'altezza interna utilizzabile tra il suolo e il primo ripiano deve in tal caso corrispondere almeno alla semplice lunghezza del corpo (senza coda) di un animale adulto.

Parchi per uccelli

Tabella 2

Parchi per uccelli		Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno	Requisiti particolari	
		Numero Parco esterno Voliere ^{b)}			Parco esterno Voliere ^{b)}	Per animale ^{c)}				
Specie animali		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²	Superficie m ²		
1	Struzzo comune	e)	2 3	1100 1600	– –	– –	200 w, 800 m	–	6	1) 3) 24)
2	Nandù	e)	6	500	–	–	50	–	–	1) 3) 24)
3	Casuarii	e)	2	300	–	–	–	–	10	2)34) 24) 26)
4	Emù	e)	2	500	–	–	100	–	–	1) 3) 24) 25) 26)
5	Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua)	e)g)	12	100	45	90	3	–	3	6) 7)
6	Pinguini di piccola taglia e pigoscelidi di Adelia	e)g)	12	60	45	90	2	–	2	6) 7) 17)
7	Pellicani	e)	4	60	–	–	10	–	3	7) 8) 12)
8	Cormorani, aninghe	e)g)	6	40	20	50	2	3	–	7) 9) 10)
9	Becco a scarpa	e)g)	2	100	–	–	50	–	6	7)
10	Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone gola	e)g)	2	200	80	320	50	20	5	7) 12)
11	Cicogne di media e piccola taglia	e)	2	100	100	500	10	10	1	7) 10) 11)
12	Aironi di grossa taglia (A. cenerino)	e)	6	100	100	500	5	3	1	7) 10) 11)
13	Aironi di media taglia (A. guardabuoi)	e)	6	–	40	160	–	2	0,5	7) 10) 11)
14	Umbretta	e)	6	–	40	160	–	5	2	4) 7) 8) 10) 11)
15	Ibis, ibis eremita, spatole	e)	12	–	40	160	–	2	0,5	7) 10) 11)
16	Tarabuso	e)	2	–	20	50	–	2	2	4) 7) 8) 10) 11)

Parchi per uccelli		Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno	Requisiti particolari
		Numero	Parco esterno Voliere ^{b)}			Parco esterno Voliere ^{b)}		Per animale ^{c)}	
Specie animali		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²	Superficie m ²	
17 Aironi di piccola taglia (tarabusino)	e)	2	–	10	25	–	–	–	4) 7) 9) 10)
18 Fenicotteri	e)	20	250	–	–	5	–	1	7) 8) 12)
19 Gruidi di grossa taglia (gru cenerina)	e)	2	300	–	–	150	–	6	11) 12) 14)
20 Gruidi di piccola taglia (damigella)	e)	2	200	–	–	100	–	2	11) 12) 14)
21 Aquile e avvoltoi di grossa taglia	e)	2	–	60	240	–	15	4	10) 11) 13) 14) 15)
22 Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, rapaci appartenenti al genere Circus	e)	2	–	30	90	–	10	2	10) 11) 13) 14) 15)
23 Falchi di grossa taglia (falco pellegrino, girifalco)	e)	2	–	20	60	–	4	2	4) 10) 11) 13) 14) 15)
24 Falchi di media taglia (lodolaio), piccoli astori (sparviero)	e)	2	–	15	40	–	2	1	4) 10) 11) 13) 14) 15)
25 Falchetti	e)	2	–	10	20	–	0,5	–	4) 9) 10) 13) 14) 15)
26 Civette di grossa taglia (gufo reale)	e)	2	–	30	90	–	6	3	4) 10) 11) 13) 14) 15)
27 Civette di media taglia (barbagianni)	e)	2	–	20	40	–	3	2	4) 10) 11) 13) 14) 15)
28 Civette di piccola taglia (civetta comune)	e)	2	–	10	20	–	1	1	4) 9) 10) 13) 14) 15)
29 Quaglie, <i>Coturnix japonica</i>	h)	6	–	0,5	0,25	–	0,045	–	19) 23) 27)
30 Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua)	e)f)	2	–	10	30	–	1	–	5) 14) 16) 18) 19) 20) 22)

Parchi per uccelli		Per gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno	Requisiti particolari		
		Numero	Parco esterno	Voliere ^{b)}	Parco esterno	Voliere ^{b)}	Per animale ^{c)}			
Specie animali		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²	Superficie m ²		
31	Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini (pappagallini e pappagalli di grande taglia)	2	–	0,7	0,84	–	0,1	–	14) 18) 19) 20) 21) 23)	
32	Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli calopsitta (pappagallini di media taglia)	6	–	0,5	0,3	–	0,05	–	14) 18) 19) 20) 21) 22)	
33	Uccelli fino alle dimensioni degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappagallini di piccola taglia, agapornidi)	4	–	0,24	0,12	–	0,05	–	14) 19) 20) 21) 22) psittaciformi: 18)	
34	Limicoli	e)	8	–	20	40	–	1	0,5	7) 11)
35	Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia	e)	6	30	60	240	2	2	–	7)
36	Gabbiani di piccola taglia	e)	10	–	60	240	–	1	–	7)
37	Caprimulgiformi, succiacapre	e)	2	–	20	40	–	1	–	4) 9) 10)
38	Colibrì, nettarinie	e)	2	–	3	6	–	1	–	4) 10) 14) 16)
39	Quetzal, trogoni	e)	2	–	20	60	–	4	–	10) 14)
40	Bucerotidi di grossa taglia	e)	2	–	20	60	–	–	–	10) 14)
41	Paradiseidi	e)	2	–	20	60	–	4	–	4) 10) 14)

Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli)

- a) Se nella colonna «Per ogni animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si possono tenere più di n animali.
- b) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l'altezza deve corrispondere ad almeno l'80 % del quoziente (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

-
- c) Tutti i parchi devono avere una superficie al suolo di almeno 4 m².
 - d) Se nella tabella 4 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 2.
 - e) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 89.
 - f) Ara di grossa taglia: *Anodorhynchus hyacinthinus*, *Anodorhynchus leari*, *Ara ambigua*, *Ara ararauna*, *Ara caninde*, *Ara chloroptera*, *Ara macao*, *Ara militaris*, *Ara rubrogenys*, *Cyanopsitta spixii*.
Cacatua di grossa taglia: *Cacatua alba*, *Cacatua galerita*, *Cacatua moluccensis*, *Cacatua ophthalmica*, *Calyptorhynchus funereus*, *Calyptorhynchus lathami*, *Calyptorhynchus magnificus*, *Probosciger aterrimus*.
 - g) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre definire le dimensioni minime tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite.
 - h) Alle specie di quaglie diverse dalla *Cortunix japonica* sono applicabili, a seconda delle dimensioni, i requisiti minimi di cui alla cifra 31 o 32.
-

Requisiti particolari

- 1) Bagni di sabbia.
- 2) I parchi devono poter essere collegati fra loro.
- 3) Il parco deve disporre di un riparo o di un'unità di detenzione in cui trovino posto contemporaneamente tutti gli animali, che rimanga asciutto e che offra una superficie di riposo riparata dal vento.
- 4) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie – canneto, arbusti, cavità negli alberi o buche nel terreno.
- 5) Parco interno; parco esterno facoltativo. Se il parco esterno è sempre accessibile, le sue dimensioni possono concorrere nel calcolo del parco interno, quest'ultimo può tuttavia essere sostituito dal parco esterno nella misura di un terzo al massimo.
- 6) Detenzione all'interno e all'esterno. Per la detenzione estiva di specie antartiche e subantartiche gli spazi interni devono essere sempre climatizzati. In inverno occorre prevedere un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).
- 7) Per i bacini si veda la tabella 4. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non figurano nella tabella 4.
- 8) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno.
- 9) A seconda della specie, trattasi di parchi interni o esterni.
- 10) Possibilità di appollaiarsi.
- 11) Per le specie che non sopportano bene l'inverno deve essere disponibile un parco interno.
- 12) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno.

-
- 13) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico. I rapaci tenuti in falconiera devono avere con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.
 - 14) Possibilità di bagnarsi.
 - 15) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico.
 - 16) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno.
 - 17) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.
 - 18) Rami naturali in abbondanza affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi.
 - 19) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
 - 20) I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfici morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli uccelli possano appollaiarsi; un terzo del loro volume deve essere libero da ogni struttura.
 - 21) Nei parchi con una superficie inferiore a 2 m² il rapporto fra lunghezza e larghezza rispetto alla superficie minima non può essere superiore a 2:1.
 - 22) Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta.
 - 23) Per le giovani quaglie della specie *Coturnix Japonica*, superficie per animale: fino a 14 giorni, 100 cm²; fino a 41 giorni, 300 cm²; nelle prime due settimane di vita i pulcini possono essere tenuti su griglie intere: la griglia deve essere coperta parzialmente con un materiale non scivoloso per i pulcini sul quale può essere sparso il mangime.
 - 24) A partire dal 3° mese di vita, gli uccelli devono avere durante tutto l'anno, libero accesso a un'uscita o a un'area di pastura.
 - 25) A partire dal 3° mese di vita, gli uccelli devono avere, all'interno del parco, la possibilità di fare il bagno nell'acqua.
 - 26) Possibilità di suddividere il parco per potere separare di tanto in tanto il gallo dalle galline. Il settore separato deve comprendere almeno 100 m².
 - 27) A partire dalla 3ª settimana di vita la parte di griglia non deve superare il 50 % della superficie calpestabile del parco. Almeno la metà della superficie disponibile deve essere cosparsa di un materiale adatto (p. es. pula, segatura). Nel parco deve essere prevista la possibilità di fare un bagno di polvere e, per le galline ovaiole, di deporre indisturbate le uova in un nido o in un nascondiglio. Per i gruppi di oltre 10 animali devono essere disponibili per ogni parco almeno 2 dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio.
-

Bacini per mammiferi*Tabella 3*

Bacini per mammiferi		Per gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più ^{a)} Requisiti particolari	
		Specie animali	Numero (n)	Superficie m ²	Profondità m	Superficie m ²
1	Visone selvatico, puzzola	2	1	0,2	–	
2	Nutria	2	2	0,5	–	
3	Castoro	5	30	0,8	–	6)
4	Capibara	5	6	0,5	1	7)
5	Lontra nana	2	10	0,5	2	
6	Aonyx, lontra comune	2	20	0,8	–	
7	Lontra marina	2	60	2	25	
8	Orsi di grande taglia, escluso l'orso malese ^{b)}	2	50	1	2	
9	Orso polare ^{b)}	1	400	2	20	
10	Rinoceronte asiatico ^{b)}	2	10	1	5	
11	Ippopotamo pigmeo ^{b)}	2	20	0,8	–	
12	Ippopotamo ^{b)}	2	30	1,5	8	
13	Tapiro ^{b)}	2	10	0,8	–	
14	Sireni ^{b)}	2	80	2	20	
15	Foche	5	80	2	10	1)
16	Leoni marini, otarie	5	150	3	15	1)
17	Elefanti marini, trichechi ^{b)}	3	250	10	40	1)
18	Delfini, marsovini ^{b)}	5	800	5	50	2) 3) 4)
19	Platanistidi asiatici ^{b)}	4	400	4	25	2) 5)

Bacini per mammiferi	Per gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più ^{a)} Requisiti particolari	
	Specie animali	Numero (n)	Superficie m ²	Profondità m	Superficie m ²
20 Platanistidi sudamericani ^{b)}	4	400	4	30	2) 5)
21 Orca, delfinattero bianco, globicefalo ^{b)}	2	2000	10	150	2) 4) 5)

Osservazioni sulla tabella 3 – (Bacini per mammiferi)

- a) Il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- b) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre definire le dimensioni minime tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite.

Requisiti particolari

- 1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta una parte di terreno adeguata. Dimensioni minime per animale: foca, 10 m²; leone marino, otaria, elefante marino e tricheco, 15 m².
- 2) Rendimento dei filtri: l'impianto deve permettere il ricambio dell'intero volume dell'acqua in quattro ore al massimo.
- 3) Compresi un bacino accessorio di 150 m² e di 3,5 m di profondità con la possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua e un bacino di separazione degli animali.
- 4) Acqua salata.
- 5) Compresi un bacino accessorio e un bacino per separare gli animali; almeno un bacino di separazione con possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua.
- 6) Il bacino deve essere dotato di legno che i castori possono rosicchiare. Il legno deve essere rinnovato periodicamente.
- 7) Il parco interno deve disporre anche di un bacino.

Bacini per uccelli*Tabella 4*

Bacini per uccelli		Per gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più	Requisiti particolari
Specie animali		Numero (n)	Superficie m ²	Profondità m	Superficie m ²	
1	Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) ^{a)}	12	15	2	1	1)
2	Pigoscelide di Adelia ^{a)}	12	15	2	1	1)
3	Pinguini di piccola taglia ^{a)}	12	15	1	0,5	1)
4	Pellicani	4	50	0,75	5	
5	Cormorani, aninghe	6	40	1,25	1	
6	Fenicotteri	20	100	–	0,5	2)
7	Limicoli	8	6	–	–	2)
8	Gabbiani di grande taglia	6	12	–	–	
9	Gabbiani di piccola taglia	12	6	–	–	

Osservazioni sulla tabella 4 – (Bacini per uccelli)

- a) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre definire le dimensioni minime tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite.

Requisiti particolari

- 1) Bacino con sponda alta e uscita.
- 2) Profondità variabile con bassofondo.

Rettili

Osservazioni preliminari

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo oppure del carapace (lunghezza in linea retta senza tener conto della curvatura) dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, sono determinanti per il calcolo le dimensioni dell'animale più grande. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,2 m, si può limitare, per motivi pratici, l'altezza richiesta del parco o la profondità del bacino a 2,2 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo da rispettare il volume minimo del parco.
- B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l'umidità dell'aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura vigente in materia di terraristica e nelle informazioni tecniche dell'USAV.
- C. I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli elodermi e i serpenti velenosi), i boidi e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiodare gli animali.
- D. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l'adattamento, per la riproduzione e l'allevamento, nonché per il letargo o l'estivazione.
- E. È indicata la profondità dell'acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie devono inoltre essere disponibili settori meno profondi.

Rettili

Tabella 5

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più		Requisiti particolari	
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC			
Testudinidi (Testudinidae)										
1	Testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (<i>Chelonoidis nigra</i> ssp., <i>Dipsochelys</i> spp.)	a)	2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26)
2	Testuggini dagli speroni (<i>Geochelone [Centrochelys] sulcata</i>)	a)	2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 3) 5) 6) 7) 9) 12)
3	Testuggini tropicali e subtropicali (<i>Astrochelys</i> spp., <i>Chelonoidis carbonaria</i> , <i>C. chilensis</i> , <i>C. denticulata</i> , <i>Chersina angulata</i> , <i>Geochelone elegans</i> , <i>G. platynota</i> , <i>Gopherus</i> spp., <i>Homopus</i> spp., <i>Indotestudo</i> spp., <i>Kinixys</i> spp., <i>Malacochersus tornieri</i> , <i>Manouria</i> spp., <i>Psammobates</i> spp., <i>Pyxis</i> spp., <i>Stigmochelys pardalis</i> , <i>Testudo kleinmanni</i>)		2	8×4	–	–	–	2×2	–	3) 5) 12) 26) determinate specie 1)
4	Testuggini europee (<i>Testudo graeca</i> , <i>hermanni</i> , <i>marginata</i> , <i>horsfieldii</i>)		2	8×4	–	–	–	2×2	–	4) 5) 7) 9)
Chelidridi (Chelydridae)										
5	Tartaruga azzannatrice e tartaruga alligatore (<i>Chelydra</i> spp., <i>Macrolemys temminckii</i>)	a)	2	2×2	4×3	1	–	–	2×2	3) 5) 9) 12)

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
Tartarughe dal guscio molle (<i>Trionychidae</i>)									
6	Tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (<i>Aspideretes nigricans</i> , <i>Chitra indica</i> , <i>Pelochelys bibroni</i> , <i>Trionyx triunguis</i>)	2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 7) 9) 18)
7	Tartarughe dal guscio molle di piccola e media taglia (<i>Amydia cartilaginea</i> , <i>Apalone</i> spp., <i>C. vandijki</i> , <i>Cyclanorbis</i> spp., <i>Cyclo-derma</i> spp., <i>Dogaia subplana</i> , <i>Lissemys</i> spp., <i>Nilssonina</i> spp., <i>Palea steindachneri</i> , <i>Pelochelys cantorii</i> , <i>P. signifera</i> , <i>Pelodiscus</i> spp., <i>Rafetus</i> spp.)	2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 9) 18) determinate specie 4)
Kinosternidi (<i>Kinosternoidea</i>)									
8	Tartarughe del fango, tartarughe muschiate (<i>Claudius angustatus</i> , <i>Dermatemys mawii</i> , <i>Kinosternon</i> spp., <i>Staurotypus sarvinii</i> , <i>Sternotherus</i> spp.)	2	2×2	4×3	1	–	–	2×2	3) 5) 9)
Emididi (<i>Emyidae</i>)									
9	Tartarughe pitturate e ornamentali (<i>Actinemys marmorata</i> , <i>Chrysemys</i> spp., <i>Emydoidea blandingii</i> , <i>Emys</i> spp., <i>Glyptemys</i> spp., <i>Graptemys</i> spp., <i>Malaclemys terrapin</i> , <i>Pseudemys</i> spp., <i>Deirochelys</i> spp., <i>Trachemys</i> spp.)	2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 9) 18) 26) determinate specie 4)

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
Pleurodira (<i>Pleurodira</i>)										
10	Pelomedusidae (<i>Pelomedusidae</i>) (<i>Pelomedusa subrufa</i> , <i>Pelusios</i> spp.)	a)	2	2×2	4×2	1	–	–	1×1	3) 5) 9) 18) 26)
11	Tartarughe collo di serpente (<i>Chelidae</i>) (<i>Acanthochelys</i> spp., <i>Chelodina</i> spp., <i>Chelus fimbriata</i> , <i>Eelseya</i> spp., <i>Elusor macrurus</i> , <i>Emydura</i> spp., <i>Hydromedusa</i> spp., <i>Mesoclemmys</i> spp., <i>Myuchelys</i> spp., <i>Phrynops</i> spp., <i>Platemys platycephala</i> , <i>Pseudemydura umbrina</i> , <i>Theodytes leukops</i> , <i>Rhinemys rufipes</i>)	a)	2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 9)
12	Podocnemidi (<i>Podocnemidae</i>), tartaruga Arrau (<i>Podocnemis expansa</i>)		2	2×2	4×2	1	–	–	1×1	3) 5) 9) 18) 26)
Camaleonidi (<i>Chamaeleonidae</i>)										
13	Camaleonti arboricoli (<i>Bradypodion</i> , <i>Chamaeleo</i> , <i>Calumma</i> , <i>Furcifer</i> , <i>Kinyongia</i> , <i>Nadzikambia</i>)	a)	1	4×4	–	–	4	2×2	–	secondo la specie 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 26)
14	Camaleonti terricoli (<i>Chamaeleo</i>)	a)	1	6×4	–	–	3	2×2	–	1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26)
15	Camaleonti nani terricoli (<i>Brookesia</i> , <i>Rhampholeon</i> , <i>Rieppeleon</i>)	a)	1	6×4	–	–	4	2×2	–	3) 5) 8) 9) 15) 26)

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC			
Iguanidi (<i>Iguanidae</i>)										
16	Iguana verde (<i>Iguana</i> spp.)	a) 2	4×3	–	–	4	2×2	–	2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)	
17	Iguane terrestri di grossa taglia (adulti > 1 m lunghezza complessiva) (<i>Conolophus</i> spp., <i>Ctenosaura acanthura</i> , <i>C. pectinata</i> , <i>C. similis</i> , <i>Cyclura</i> spp.)	a) 2	5×4	–	–	2	2×2	–	3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)	
Agamidi (<i>Agamidae</i>)										
18	Idrosauri (<i>Hydrosaurus</i>)	2	5×3	4×2	1	5	2×2	–	2) 3) 8) 9) 26)	
19	Fisignati (<i>Physignatus</i>)	2	5×3	2×2	1	5	2×2	–	2) 3) 8) 9) 26)	
20	Anfiboluri (<i>Pogona</i>)	2	5×4	–	–	3	2×2	–	3) 8) 9) 26) determinate specie 4) 13)	
21	Caloti (<i>Calotes</i>)	2	5×4	–	–	5	2×2	–	3) 8) 9) 12)	
22	Gonocefali (<i>Gonocephalus</i>)	2	5×4	–	–	5	2×2	–	3) 8) 9) 12)	
23	Uromastici (<i>Uromastyx</i>)	2	5×4	–	–	3	2×2	–	3) 4) 7) 9) 26) specie che vivono tra le rocce 5)	
Lucertole (<i>Lacertidae</i>)										
24	<i>Lacerta</i> , <i>Podarcis</i> , <i>Gallotia</i> spp.	2	6×4	–	–	4	2×2	–	3) 8) 9) 26) determinate specie 4) 13)	
25	Lucertola vivipara. algiroidi (<i>Zootoca vivipara</i> , <i>Algyroides</i> spp.)	2	6×4	–	–	4	2×2	–	1) 3) 13)	

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
Teiidi (<i>Teiidae</i>)										
26	Dracena della Guayana (<i>Dracaena, Crocodilurus</i>)	a)	2	3×3	2×2	0,5	3	1×1	–	3) 5) 8) 9) 10) 12) 25) 26)
27	Tegu (<i>Tupinambis</i> spp.)	a)	2	5×3	–	–	3	2×2	–	3) 4) 5) 7) 9) 12) 26)
Scincidi (<i>Scincidae</i>)										
28	Tiliqua rugosa (<i>Tiliqua rugosa</i>) e scinco dalla lingua azzurra (<i>Tiliqua</i> spp.)		2	7×4	–	–	3	2×2	–	3) 4) 9) 11)
29	Scinco delle isole Salomone (<i>Corucia zebrata</i>)		2	5×3	–	–	5	2×2	–	3) 8) 9) 11)
Gechi (<i>Gekkota</i>) e anolidi (<i>Anolis</i>)										
30	Gechi notturni arboricoli (<i>Tarentola, Diplodactylus, Oedura</i> spp., <i>Uroplates</i>)		2	4×3	–	–	8	2×2	–	3) 8) 9)
31	Gechi notturni terricoli (<i>Eublepharis, Coleonix, Nephurus</i> spp.)		2	6×6	–	–	2	2×2	–	3) 7) 9)
32	Gechi diurni e anolidi (<i>Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes</i> spp.)		2	6×6	–	–	8	2×2	–	3) 8) 26)
Cordilidi (<i>Cordylidae</i>)										
33	Cordili (<i>Cordylus, Hemicordylus, Pseudocordylus</i> spp.), platysauri (<i>Platysaurus</i> spp.)		2	5×3	–	–	4	2×2	–	3) 8) 9) determinate specie 13) 26)

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più		Requisiti particolari		
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
34	Cordilo gigante (<i>Cordylus giganteus</i>)	2	5×3	–	–	3	2×2	–	3) 4) 7) 9) 26)	
35	Elodermi (<i>Heloderma</i>)	a)	2	4×3	–	–	3	2×2	–	3) 4) 9) 12) 26)
Varani (<i>Varanidae</i>)										
36	Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle zone aride ¹¹	a)	2	5×3	–	–	2	2×2	–	3) 12) 26) determinate specie 4) 5) 6) 7) 8) 9)
37	Varani terricoli di grossa taglia provenienti da zone semiaride e umide (<i>V. bengalensis</i> , <i>V. komodoensis</i> , <i>V. nebulosus</i>)	daa)	2	5×3	–	–	2	2×2	–	2) 3) 5) 6) determinate specie 8) 9) 12) 26)
38	Varani arboricoli di grossa taglia provenienti da zone umide ¹²	a)	2	5×2	–	–	5	2×2	–	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)
39	Varani semiacquatici di grossa taglia (<i>Varanus niloticus</i> , <i>V. ornatus</i> , <i>V. salvator</i>)	a)	2	5×3	2×2	0,5	2	2×2	1×1	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26)
40	Varani acquatici (<i>V. mertens</i>)	a)	2	2×2	3×2	0,5	2	1×1	1×1	2) 3) 5) 6) 9) 12) 18) 26)
41	Varani erbivori di grossa taglia (<i>V. mabitang</i> , <i>V. olivaceus</i>)	a)	2	5×3	2×1	0,5	5	2×2	–	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 25) 26)

¹¹ *Varanus albigularis*, *V. exanthematicus*, *V. giganteus*, *V. gouldii*, *V. griseus*, *V. panoptes*, *V. rosenbergi*, *V. spenceri*, *V. varius*, *V. yemenensis*.

¹² *Varanus caerulevirens*, *V. cerambonensis*, *V. doreanus*, *V. dumerilii*, *V. finschi*, *V. indicus*, *V. jobiensis*, *V. juxtindicus*, *V. melinus*, *V. rudicollis*, *V. salvadorii*, *V. spinulosus*, *V. yuwonoi*.

Parchi per rettili	Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
Pitonidi (<i>Pythonidae</i>) e boidi (<i>Boidae</i>)									
42 Boidi di grossa taglia ¹³	a)	2	1×0,5	–	–	0,75	0,2×0,2	–	2) 3) 5) 10) 12) determinate specie 4)
43 Anaconde (<i>Eunectes</i> spp.)	a)	2	1×0,5	1×0,5	0,2	0,75	0,2×0,2	0,1×0,1	2) 3) 5) 12) 17)
Colubridi (<i>Colubridae</i>)									
44 Colubridi natricini dell'Asia orientale (<i>Rhabdophis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	0,5×0,5	0,2	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	2) 3) 8) 10) 11) 12) 23) 25)
45 <i>Balanophis ceylonensis</i>		2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	5) 11) 12) 23)
46 Colubridi pericolosi (<i>Boiga dendrophila</i> , <i>B. blandingii</i> , <i>Dispholidus typus</i> , <i>Thelotornis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12) determinate specie 4) 8) 9) 23) 26)
Elapidi (<i>Elapidae</i>)									
47 Elapidi terricoli (<i>p. es. Acanthophis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	4) 5) 11) 12) 13) 23)
48 Elapidi arboricoli (<i>Dendroaspis</i> spp. ohne <i>D. polylepis</i> , <i>Pseudohaje goldii</i>)	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	8) 11) 12) 14) 23)
49 Elapidi di grossa taglia (<i>Dendroaspis polylepis</i> , <i>Oxyuranus</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	8) 11) 12) 14) 23)
50 Cobra reale (<i>Ophiophagus hannah</i>)	a)	1	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	5) 11) 12) 14) 23) 25)
51 Cobra d'acqua (<i>Boulengerina annulata</i>)	a)	2	0,5×0,3	1×0,5	0,4	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	11) 12) 23)

¹³ *Epicrates angulifer*, *Liasis olivaceus*, *L. oenpelliensis*, *L. papuanus*, *Morelia amethystina*, *M. boeleni*, *Python molurus*, *P. natalensis*, *P. reticulatus*, *P. sebae*.

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più		Requisiti particolari	
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC			
52	Serpenti di mare (<i>Laticauda</i> spp.)	a)	2	0,5×0,3	2×1	0,5	–	–	1×1	12) 18) 20) 21) 23)
53	Serpenti di mare dal ventre giallo (<i>Pelamis</i> spp.)	a)	2	–	2×1	0,5	–	–	1×1	12) 18) 19) 20) 22) 23)
Vipere (<i>Viperidae</i>)										
54	<i>Atractaspidae</i>	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	5) 7) 9) 12) 13) 23)
55	Vipere e crotali terricoli (<i>Viperinae e Crotalinae</i>)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12) 23) determinate specie 4) 13)
56	Viperidi e crotalini ¹⁴	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 11) 12) 23) 24) determinate specie 4) 13)
57	Vipere e crotali arboricoli (<i>Viperinae e Crotalinae</i>)	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	3) 5) 8) 11) 12) 23) determinate specie 13)
58	Mocassino acquatico (<i>Agkistrodon piscivorus</i>)	a)	2	0,5×0,5	0,5×0,5	0,1	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	4) 11) 12) 13) 23)
Cocodrilli (<i>Crocodylia</i>)										
59	Alligatori, gaviali, caimani, cocodrilli ¹⁵	a)	1	4×2	4×2	0,5	0,5	2×2	2×2	2) 3) 5) 6) 11) 12) 18) 26)
Rincocefali (<i>Rhynchocephalia</i>)										
60	Tuatara (<i>Sphenodon</i> spp.)	a)	1	4×3	2×1	0,4	0,5	4×3	–	3) 7) 9) 11) 16)

¹⁴ *Bitis peringueyi*, *B. schneideri*, *Cerastes* spp., *Crotalus cerastes*, *Eristicophis macmahoni*, *Pseudocerastes persicus*.

¹⁵ Alligatori, caimani, cocodrilli, gaviali, *Mecistops*, *Melanosuchus*, *Paleosuchus*, *Osteolaemus*, *Tomistoma*.

Osservazioni sulla tabella 5 – (Rettili)

- a) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 89.
-

Requisiti particolari

- 1) Possibilità supplementare di uscire all'aperto fintantoché le condizioni meteorologiche lo consentono.
- 2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabile di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali.
- 3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all'occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una lampada termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all'irraggiamento.
- 4) Le condizioni climatiche nel corso dell'anno devono essere regolate in modo da permettere il letargo o l'estivazione a tutte le fasce d'età.
- 5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli.
- 6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini del genere *Geochelone sulcata*, le tartarughe dal guscio molle e i varani: se ospita più animali, il parco deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali.
- 7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi.
- 8) Tutti i parchi devono offrire agli animali, a seconda della specie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale, p. es. alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali oppure pareti di roccia.
- 9) Devono esserci possibilità di nascondersi.
- 10) Devono esserci superfici di riposo sopraelevate.
- 11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali.
- 12) Costruzione solida del parco (terrario).
- 13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento.
- 14) Devono esserci cassoni con apertura, manipolabili dall'esterno, oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale.
- 15) Il parco deve essere ben areato (minimo 2 lati con recinzione in rete).
- 16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.
- 17) Il bacino deve avere una profondità massima di 0,6 m.

-
- 18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti.
 - 19) L'acquario deve avere gli angoli smussati. L'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica.
 - 20) L'acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga.
 - 21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare.
 - 22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno.
 - 23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo ad un'apposita associazione.
 - 24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possano nascondersi.
 - 25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie.
 - 26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. LED, HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.
-

Anfibi

Osservazioni preliminari

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, per tutti gli anfibi, la lunghezza complessiva.
- B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura (ectotermia) e l'umidità dell'aria.
- C. L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita, a seconda della specie, da componenti vegetali o animali.
- D. L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (insetti, aracnidi, vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devono essere di buona qualità ed eventualmente arricchiti di vitamine e sali minerali. Devono inoltre poter essere ingeriti per intero.

Anfibi

Tabella 6

Parchi per anfibi	Per gruppi fino a n animali ^{a)}					Per ogni animale in più		Requisiti particolari	
	Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC		
Ilidi (<i>Hylidae</i>), iperolidi (<i>Hyperolidae</i>) e racoforidi (<i>Rhacophoridae</i>)									
1	Rane delle specie provenienti da zone a clima temperato (<i>Hyla arborea</i> , <i>H. cinerea</i> , <i>H. meridionalis</i> , <i>Rhacophorus dennynsi</i>)	2	10×5	2×1	2	10	2×2	1×1	1) 2) 3) 4) determinate specie 6)
2	Rane delle specie provenienti da zone climatiche tropicali e subtropicali (<i>Agalychnis</i> , <i>Hyperolius</i> , <i>Polypedates</i> spp.)	2	10×5	2×1	2	10	2×2	1×1	1) 2) 3) 4) determinate specie 6)

Parchi per anfibi	Per gruppi fino a n animali ^{a)}					Per ogni animale in più		Requisiti particolari	
	Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC		
Dendrobatidi (<i>Dendrobatidae</i>)									
3	Dendrobatidi terricoli (<i>Dendrobates</i> , <i>Phyllobates</i> spp.)	2	20×10	2×2	1	8	2×2	10×2	1) 2) 3) 9)
4	Dendrobatidi arboricoli	2	25×15	2×2	1	25	2×2	15×2	1) 2) 5) 9)
Pipidi (<i>Pipidae</i>)									
5	Xenopus e rospo del Suriname delle acque tropicali (<i>Xenopus</i> , <i>Hymenochirus</i> , <i>Pipa</i> spp.)	2	–	5×4	4	–	–	2×2	1) 3) 4) 10)
Ranidi (<i>Ranidae</i>)									
6	Rana comune, rana verde (<i>Rana</i> spp.)	2	10×5	5×5	2	5	2×2	2×1	1) 2) 3) 4)
Rospi (<i>Bufo</i> spp.)									
7	Rospi delle specie provenienti da zone a clima temperato, come rospo comune, rospo smeraldino, rospo britannico e rospo mauritanico (<i>Bufo bufo</i> , <i>B. viridis</i> , <i>B. calamita</i> , <i>B. mauretanicus</i>)	2	5×5	2×1	0,5	4	2×2	1×1	1) 2) 3) 6) 7)
8	Rospi delle specie provenienti da zone climatiche tropicali e subtropicali, come rospo delle canne (<i>Bufo marinus</i>), rospo di Glennifer e rospo macchiato (<i>Bufo pardalis</i> , <i>B. guttatus</i>)	2	5×5	2×1	0,5	4	2×2	1×1	1) 2) 3) 7)
9	Rospo del deserto di Sonora (<i>Bufo alvarius</i>)	2	10×5	2×1	0,5	4	2×2	1×1	1) 2) 3) 7) 8)

Parchi per anfibi	Per gruppi fino a n animali ^{a)}					Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC	
Salamandridi (<i>Salamandridae</i>)								
10 Salamandre terrestri (<i>Salamandra Ambystoma</i> spp.)	2	8×4	2×4	2	4	2×2	1×1	1) 3) parzialmente 6) 11)
11 Tritoni (<i>Triturus</i> , <i>Taricha</i> , <i>Pachytrition</i> spp.)	2	5×5	10×4	4	4	2×2	3×3	1) 3) 11)
Salamandre giganti e criptobranchidi (<i>Cryptobranchidae</i>)								
12 Salamandre giganti (<i>Andrias</i> spp), salamandre alligatore (<i>Cryptobranchus alleganiensis</i>)	c) 1	–	3×2	0,5	–	–	3×2	3) 4) 5) 8)
Ambistomatidi (<i>Ambystomatidae</i>)								
13 Axolotl (<i>Ambystoma mexicanum</i>)	2	–	4×2	2	–	–	1×1	1) 3) 10)
Sirenidi (<i>Sirenidae</i>)								
14 Sirenidi (<i>Siren</i> spp., <i>Pseudobranchus</i> spp.)	2	–	4×2	2	–	–	1×1	1) 3) 10)

Osservazioni sulla tabella 6 – (Anfibi)

- a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di malattia o di infortunio, per l'adattamento, per la riproduzione e l'allevamento, nonché per il letargo o l'estivazione.
- b) L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.
- c) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 89.

Requisiti particolari

- 1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime.
 - 2) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio rami o pezzi di corteccia.
 - 3) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame.
 - 4) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi.
 - 5) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un'analoga struttura imbutiforme.
 - 6) Gli animali devono poter trascorrere il letargo in un substrato cedevole ove sia possibile scavare.
 - 7) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in letargo (ibernazione).
 - 8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.
 - 9) Elevata umidità dell'aria.
 - 10) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un'infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.
 - 11) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.
-

Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento

Tabella 7

		Detenzione		Trasporto		
		Salmonidi	Ciprinidi	Salmonidi	Ciprinidi	
1	<i>Effettivo</i>					
2	Effettivo massimo per metro cubo d'acqua ¹	kg	25–100	28–100	250	500
3	<i>Qualità dell'acqua</i>					
4	Saturazione di ossigeno					
5	– Pesci adulti	saturazione massima	per cento	120		
6		saturazione minima	per cento	60	12	
7	– Pesci giovani	saturazione minima	per cento	70		
8	Ossigeno libero minimo nell'acqua che defluisce	mg/l	5			
9	Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci					
10	– a lungo termine	mg/l	6,5	3,5	5,0–8,0	
11	– a breve termine	mg/l	5	0,5		
12	Tenore massimo di ammoniaca					
13	– Pesci adulti	mg/l	0,01	0,02	0,01	0,02
14	– Pesci giovani	mg/l	0,006	0,006	0,006	0,02
15	Tenore massimo di nitrato	mg/l	200	200	200	200
16	Tenore massimo di sale	mg/l	35		35	
17	Tenore di anidride carbonica	mg/l	20	20	20	20
18	pH		5,5–8,5	6,5–9,0	6,5–9,0	6,5–9,0

		Detenzione		Trasporto		
		Salmonidi	Ciprinidi	Salmonidi	Ciprinidi	
19	Temperatura massima					
20	– Pesci adulti	°C	18	30	2–14	2–18
21	– Pesci giovani	°C	14	28		
22	<i>Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento</i>	°C	3	5	3	5
23	<i>Privazione massima di cibo</i>	giorno-gradi	100	280	100	280
24	L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.					

Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali

Osservazioni preliminari

- A. L'interno dell'acquario non deve essere visibile direttamente da ogni lato. L'acquario deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Ai pesci devono essere per lo meno garantite una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi in alcune parti dell'acquario.
- B. Il ritmo giorno/notte deve essere rispettato.
- C. La qualità dell'acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci. Il tenore massimo di nitrato non può superare i 200 mg/l.
- D. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti i pesci ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Gli animali più grossi devono essere considerati per primi.
- E. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali^{a)}*Tabella 8*

	Per gruppi fino a n animali			Requisiti particolari
	Numero (n)	Lunghezza ^{c)} LC	Larghezza ^{c)} LC	
1	Pesce più lungo ^{b)}	1	2	1,5
2	Per i 9 pesci più grandi: per ogni animale in più	1	0,5	0,1
3	Per ulteriori animali: LC dell'animale più grande	10	0,25	0,1

Osservazioni sulla tabella 8 – (Detenzione di pesci a scopi ornamentali)

- a) Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90.
- b) In almeno due terzi della superficie di base del recinto la profondità dell'acqua non può essere inferiore alla LC del pesce più grande.
- c) La lunghezza dei lati non deve essere inferiore a 15 cm.

Allegato 4
(art. 165 cpv. 1 lett. f)

Spazio minimo per il trasporto di volatili

Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini		
Peso kg	Superficie per ogni kg di peso vivo cm ² /kg	Altezza minima del compartimento cm
fino a 3,0 kg	160	24
fino a 5,0 kg	115	25
fino a 10,0 kg	105	30
fino a 15,0 kg	105	35
oltre 15,0 kg	90	40

Tabella 3

Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno		
	Superficie per animale cm ²	Altezza minima del compartimento cm
Pulcini e anatre di un giorno	21	10
Oche e tacchini di un giorno	35	10

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.